

DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2024

La dichiarazione Iva 2024, relativa all'anno 2023, deve essere **presentata nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024**.

Il modello presenta solo una variazione significativa rispetto all'anno precedente, l'aggiunta dell'aliquota del 7% nei quadri VE e VF.

Si riepilogano di seguito le regole relative alla compensazione del credito Iva e si riportano le principali novità più recenti.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2024

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna") già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro¹. L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione annuale IVA, previo rilascio del visto di conformità da un professionista abilitato.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2022, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2023 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2022 e a quello precedente.

Chi ha maturato nel 2022 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2023, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2022) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2023.

Si ricorda che è vietato utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento; la sanzione prevista è del 50% dell'importo indebitamente compensato.

La compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione con l'Iva successivamente dovuta, sorta dopo il 31/12/2023, a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico, si può effettuare senza i vincoli di cui sopra.

In tutti i casi di utilizzo in compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

NOVITÀ IVA 2024**Anche nel 2024 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie**

Il D.L. 30/12/2023 n. 215, c.d. Decreto 'Milleproroghe', ha confermato anche per il 2024 (così come già previsto per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023), che gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati.

Dal 1° febbraio 2024 rifiuto della fattura elettronica in caso di dichiarazioni d'intento non valide

¹ Il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Dal 1° febbraio 2024 sarà introdotto un apposito controllo che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l'invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo "altri dati gestionali" dal fornitore, generando il codice errore 477.

Si ricorda che per l'emissione delle e-fatture nei confronti di esportatori abituali, oltre all'indicazione del codice N3.5, è necessario siano riportati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Dal 1° febbraio 2024 utilizzo 'tipo documento' TD28 anche per operazioni da soggetti non stabiliti in Italia, con addebito dell'imposta

L'operatore nazionale che riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta in fattura, da un soggetto passivo sanmarinese esonerato dall'emissione della fattura elettronica (con ricavi inferiori a 100.000 euro nell'anno solare precedente) utilizza il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati degli acquisti transfrontalieri.

Dal 1° febbraio 2024 lo stesso codice sarà utilizzato per comunicare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti e identificati in Italia, che erroneamente emettono fattura con addebito dell'IVA tramite la partita IVA italiana. L'operazione dovrebbe essere invece correttamente assoggettata al regime del reverse charge.

Dal 1° febbraio 2024 i produttori agricoli potranno indicare nella fattura elettronica, in modo facoltativo, informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA

È stata introdotta una nuova codifica per il blocco <AltriDatiGestionali>, utilizzabile dal 1° febbraio 2024, per consentire ai produttori agricoli in regime speciale, di cui all'articolo 34 del d.P.R. 633/1972, di comunicare informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA utilizzando:

- «ALICOMP» se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate;
- «NO—COMP» per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A;
- «OCC34BIS» nel caso di operazioni occasionali che rientrano nel regime contemplato dall'articolo 34-bis.

Aggiornato all'8 gennaio 2024